

Prot. n. 64/SI/MaRo

Roma, 9 marzo 2020

- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI

– LORO SEDI –

Circolare n. 64/2020

COVID - 19 - FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' - ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2018 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'ASSEGNO ORDINARIO

Di seguito le istruzioni per accedere alle prestazioni del Fondo Bilaterale di Solidarietà di cui all'AN autoferrotranvieri 4 luglio 2018. In allegato un facsimile per le procedure relazionali. A breve un'analogo circolare per le aziende del noleggio autobus con conducente che invece rientrano nel campo di applicazione della CIG.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull'epidemia COVID-19 per fornire le prime indicazioni operative per il ricorso alle prestazioni del Fondo bilateralità di solidarietà, di cui all'accordo nazionale 4 luglio 2018, da parte delle aziende di TPL e delle linee di lunga percorrenza in relazione alle inevitabili conseguenze sulla gestione del servizio derivanti dai recenti provvedimenti delle Autorità riguardo al contenimento del coronavirus.

Sempre allo scopo di facilitare la parte relativa agli adempimenti, è altresì disponibile un [fac-simile](#) di "procedura relazionale" con le Organizzazioni Sindacali da utilizzare per poter richiedere l'assegno ordinario del Fondo Bilaterale di Solidarietà.

Prestazioni

L'articolo 5, punto I, lettera a), dell'AN 4 luglio 2018 stabilisce che il Fondo provvede a sostenere il reddito dei lavoratori attraverso l'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa dovuta a eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori.

La situazione venutasi a determinare per effetto dei provvedimenti di contenimento della diffusione dell'epidemia integra sicuramente la fattispecie di cui al citato articolo 5, punto I, lettera a), sotto il duplice profilo ivi indicato.

Accesso alle prestazioni

L'articolo 6, comma 1, dell'accordo nazionale prevede che l'accesso alle prestazioni in parola è preceduto dall'espletamento delle seguenti procedure, stabilite dall'accordo nazionale del 23 maggio 2016, di seguito riportate:

"L'azienda fornisce tempestivamente alla RSA/RSU e alla Segreteria territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il ccnl specifica comunicazione scritta contenente le cause e la durata prevedibile della contrazione o sospensione dell'attività produttiva e il numero dei lavoratori interessati. Le parti sindacali destinatarie di detta comunicazione possono richiedere, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima, un esame congiunto in ordine alla ripresa normale dell'attività lavorativa e ai criteri di distribuzione dell'orario. La procedura dell'esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata".

Si ricorda che le aziende aventi sede nelle cosiddette zone cosiddette rosse sono esentate dal seguire tale procedura.

Il suggerimento è che le aziende, mentre procedono all'attivazione dell'eventuale procedura, provvedano all'esaurimento delle ferie e dei permessi pregressi di tutto il personale e in ogni caso prima di accedere alle predette prestazioni del Fondo. E' infatti appena il caso di rammentare che prima di accedere alle predette prestazioni del Fondo il personale dovrà aver esaurito tutte le ferie e i permessi pregressi.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande di accesso alle prestazioni relative all'assegno ordinario sono presentate con le modalità procedurali previste dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs n. 148/2015. Pertanto, le domande di accesso devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per le aziende della cosiddetta zona rossa i suddetti termini per la presentazione della domanda sono differiti al termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (messaggio Inps n. 4752/2018).

Come presentare la domanda

Con le circolari nn. 122/2015, 201/2015 e con il messaggio n. 981/2016 l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative alla presentazione delle istanze di accesso garantite dal Fondo.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS con il predetto Messaggio n. 981/2016, la domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti" alla voce "Servizi per le aziende e consulenti", opzione CIG e Fondi di Solidarietà".

Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite codice fiscale e pin rilasciato dall'Istituto. Il manuale per aziende e consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione documentazione. Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda integralmente alla circolare INPS n.122/2015.

Misura della prestazione

Per il 2020, la misura massima mensile dell'assegno ordinario è pari a 998,18 euro per retribuzioni lorde uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro per retribuzioni lorde superiori a 2.159,48 euro.

Nei casi di ricorso all'assegno ordinario, il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato.

In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di assegno ordinario (articolo 7, comma 3 dell'accordo nazionale 4 luglio 2018), è dovuto dalle aziende un contributo addizionale nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Tale contributo è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione da parte dei suoi dipendenti delle prestazioni relative agli assegni ordinari. Da notizie assunte per le vie brevi dagli uffici Inps, le aziende operanti nelle cosiddette zone rosse dovrebbero essere esonerate dal versamento del predetto contributo addizionale.

Il pagamento dell'assegno è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato nella denuncia contributiva mensile, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n.170.

Durata dell'intervento

L'assegno ordinario viene corrisposto per un periodo di 13 settimane calcolato in un biennio mobile.

Importo massimo erogabile dal Fondo

L'articolo 6, comma 4, dell'accordo nazionale prevede che l'importo massimo erogabile in caso di assegni ordinari non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda nell'anno precedente.

Esemplificativamente, per un'azienda di 50 dipendenti, con una retribuzione imponibile media annua pari a €30.000, il plafond massimo disponibile è di €30,000 ($30.000 \times 0,5\% = €150 \times n$. $50 \text{ dipendenti} = 7.500 \times 4 = €30.000$).

Ipotizzando un assegno ordinario medio di circa 1.110 euro e una richiesta di assegno ordinario per la metà dei propri dipendenti, il plafond massimo aziendale coprirebbe circa 30 giorni ($1.110 \times 25 \text{ dipendenti} = 27.750 \text{ euro}$).

CIG in deroga

Per garantire il reddito dei lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, il Governo ha provveduto al momento per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con il decreto legge n. 9/2020 (cfr. circolare Anav n.63/2020) all'introduzione di un sistema di CIG in deroga che provvede all'integrazione salariale a favore di tutti i lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali.

Per i nostri settori, la CIG in deroga interviene una volta esaurite le risorse del Fondo disponibili per l'assegno ordinario.

oooooooooooo

Anche per le aziende operanti nelle altre regioni il Governo ha preannunciato l'adozione di un prossimo analogo provvedimento sulla CIG in deroga.

oooooooooooo

Il servizio sindacale resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento (Stefano Rossi: 06487930.10 - rossi@anav.it - Roberto Magini: 06487930.12 - magini@anav.it).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Tullio Tulli

